

## Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Eni S.p.A.

### Premesso che:

- la Regione Lombardia (di seguito la “**Regione**”) contribuisce allo sviluppo del territorio partecipando al percorso di sviluppo della competitività del Paese anche attraverso politiche e misure di supporto all'economia circolare, al processo di decarbonizzazione dell'economia e alla lotta ai cambiamenti climatici, in coerenza con le strategie del Governo e con gli impegni europei;
- la Regione è impegnata a favorire i processi di transizione del modello economico verso la sostenibilità supportando il passaggio ad una nuova politica industriale di tipo circolare ed a basse emissioni di carbonio, come risposta economica, sociale e culturale allo spreco di risorse che determina diseguaglianze, impatti ambientali ed inefficienze economiche;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (“**PRSS**”) della XII Legislatura ha posto come uno dei principi guida la sostenibilità: si è voluto fare tesoro dell'esperienza della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, incrociando minuziosamente i suoi obiettivi e indicatori con quelli del nuovo PRSS, assicurando così anche un aggancio diretto ai Sustainable Development Goals (“**SDGs**”) dell'Agenda ONU 2030. La sostenibilità è stata declinata in tutti i “Pilastrini” del PRSS, secondo l'ormai accettata declinazione sulle tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica;
- la Regione ha aggiornato la “Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile” con DGR 6567 del 30 giugno 2022 e nel gennaio 2023 con comunicazione in Giunta ha rivisto ulteriormente i contenuti del documento;
- il Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (“**PREAC**”), approvato dalla Regione a dicembre 2022, definisce gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 ed il quadro di riferimento delle misure di attuazione, in linea con la politica energetica europea;
- il Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (“**PRB**”), approvato dalla Regione il 23 maggio 2022 quale parte integrante del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (“**PRGR**”), persegue l'obiettivo del miglioramento complessivo delle condizioni ambientali, promuovendo allo stesso tempo la rigenerazione delle aree degradate e la limitazione del consumo di suolo, nel rispetto del principio di sostenibilità degli interventi ed in connessione con gli obiettivi dell'economia circolare;
- Con DGR XII/688 del 17 luglio 2023 la Regione ha approvato il Protocollo di intesa con Eni S.p.A per il miglioramento delle performance ESG delle imprese del territorio attraverso la condivisione e

valorizzazione della piattaforma Open-es, strumento di analisi e sviluppo del percorso di sostenibilità e competitività delle PMI e delle filiere del sistema economico lombardo;

- la proposta di Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico – PST 2024/2026 (DGR XII/1544 del 18 dicembre 2023) che delinea i megatrend, fenomeni esogeni che generano sfide globali e opportunità, e definisce nell'ambito di ciascun ecosistema dell'innovazione, individuando gli attori e gli ambiti su cui agire per soddisfare i nuovi bisogni e le priorità di sviluppo su cui il governo regionale punta – *supportare la trasformazione industriale verso lo sviluppo sostenibile e la transizione digitale e aumentare la resilienza e la capacità di adattamento del sistema lombardo ai rapidi cambiamenti del contesto* – per contribuire a far fronte alle nuove necessità dei cittadini lombardi attraverso fattori abilitanti che stimolano la creazione di un ambiente favorevole all'innovazione;
- Eni S.p.A. (di seguito, “**Eni**”), società leader a livello internazionale nel settore dell'energia operante, anche mediante le società del Gruppo, nel campo dell'esplorazione e della produzione di gas e petrolio, del trasporto internazionale e della vendita del gas, della generazione di energia elettrica, della raffinazione e della vendita di prodotti petroliferi, della chimica, dell'ingegneria nonché dei servizi ambientali, dello smaltimento e gestione dei rifiuti e delle acque e del risanamento dei siti Eni operativi e dismessi, con interessi di sviluppo in vari Paesi, promuove, nell'ambito delle proprie attività, la produzione di energia da fonte rinnovabile, tanto nel settore elettrico che in quello dei trasporti ed è impegnata in iniziative e progetti per favorire una transizione energetica verso un futuro *low carbon*;
- Eni condivide, a livello di Gruppo, il paradigma della *business transformation* e dell'economia circolare per tragguardare la neutralità carbonica dei propri *business* lungo l'intera catena del valore dell'energia, valorizzando i propri *asset* e *facilities* e facendo leva su competenze, tecnologie proprietarie, eccellenza operativa e alleanze per lo sviluppo;
- la Regione intende rafforzare l'interlocuzione con i principali attori del mondo produttivo del territorio per sviluppare nuovi progetti che contribuiscano a coniugare sempre meglio l'attività industriale con la preminente tutela dell'ambiente e della salute;
- il continuo aggiornamento della normativa comunitaria e nazionale su temi di natura ambientale e la gestione delle risorse finanziarie previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 richiedono un costante confronto con gli *stakeholder* regionali, al fine di condividere le modalità per far emergere le istanze del territorio, con particolare riferimento alle peculiarità ambientali, economiche e produttive della Regione.  
Con tali finalità, si sono svolte le attività del Tavolo Istituzionale dell'Osservatorio per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione Ecologica, in continuità con le attività sviluppate nella precedente Legislatura dall'Osservatorio per l'Economia Circolare e la Transizione Energetica (Comunicazione in Giunta nella seduta del 22 maggio 2023);
- Eni, benché sia presente in oltre 60 Paesi nel mondo e in ogni Paese integri le proprie competenze con quelle delle comunità che la ospitano, ha le proprie radici in Italia e quivi prevede di sperimentare i nuovi paradigmi circolari, leve fondamentali di decarbonizzazione e di sviluppo in ottica di lungo termine, per farsi promotore di un nuovo modo di fare *business* sostenibile nel lungo termine;
- la Regione ed Eni (di seguito, singolarmente “**Parte**” e, congiuntamente, “**Parti**”) convengono che sia di prioritaria importanza avviare una collaborazione volta a promuovere una politica industriale

inclusiva dei principi di circolarità e decarbonizzazione, basata sulla convergenza e sinergia di tutte le componenti sociali, economiche e culturali del territorio, in continuità con il Protocollo di Intesa sottoscritto nel 2019 come da schema approvato con DGR n°1800 del 27/06/2019;

- per il futuro, inoltre, le Parti sono interessate a intraprendere una collaborazione volta alla valutazione di iniziative congiunte di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione sul tema dell'economia circolare nelle sue varie declinazioni (di seguito le **"Iniziative"**).

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante del presente Protocollo d'Intesa (di seguito, **"Protocollo"**), le Parti convengono quanto segue:

### **Articolo 1 - Finalità del Protocollo**

Le Parti favoriranno, ciascuna per le proprie aree di competenza, un percorso di transizione e sviluppo anche in ottica circolare, che porti allo studio e alla definizione di nuovi modelli industriali ed alla crescita sostenibile di lungo termine, nella prospettiva di un futuro *low carbon*.

Nell'ambito dei rispettivi obiettivi prioritari, le Parti intendono condividere i seguenti impegni generali, quali capisaldi del percorso di collaborazione congiunta per favorire lo sviluppo sostenibile della Regione:

- salvaguardia delle risorse naturali attraverso un uso efficiente e sostenibile delle risorse, promuovendo il percorso verso un futuro *low carbon* attraverso le energie rinnovabili e l'efficientamento energetico;
- promozione del recupero, riuso ed estensione della vita utile di prodotti;
- promozione, della valorizzazione delle biomasse e dei rifiuti secondo modelli di economia circolare anche attraverso la produzione di materiali e prodotti energetici sostenibili (*biochemicals e biofuels*);
- promozione di tecnologie sostenibili di indagine ambientale e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee e gestione sostenibile dei materiali e rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica, al fine di massimizzare il loro reintegro nella filiera produttiva (End of Waste);
- promozione della bonifica contestuale alla riqualificazione e rigenerazione di brownfield, preservando i terreni vergini e senza dispendio di risorse pubbliche;
- salvaguardia delle matrici ambientali;
- promozione della simbiosi industriale
- promozione di una politica industriale inclusiva dei principi di sviluppo sostenibile, basata sulla convergenza e sinergia di tutte le componenti sociali, economiche e culturali del territorio lombardo.
- promozione della politica di ricerca e innovazione e in particolare delle priorità di sviluppo cioè il supporto della trasformazione industriale verso lo sviluppo sostenibile e la transizione digitale, nonché l'aumento della resilienza e della capacità di adattamento del sistema lombardo ai rapidi cambiamenti del contesto economico – produttivo e sociale.

Ai fini dell'attuazione della collaborazione prevista dal presente Protocollo, ciascuna Parte intende porsi come agente di cambiamento, apportando gli strumenti e le competenze scientifico-tecnologiche proprie o nella propria disponibilità funzionali alla promozione delle Iniziative di volta in volta individuate.

## Articolo 2 - Ambiti di collaborazione

Le Parti sono interessate a collaborare al fine di valutare le Iniziative da intraprendere nei seguenti ambiti (nel seguito gli "Ambiti"):

- Dialogo e confronto sulle policy adottabili in materia di economia circolare, attraverso la condivisione e lo studio congiunto di soluzioni industriali di successo nonché di *best practice* internazionali e locali, in linea con le attività sviluppate nell'ambito:
  - o dei Piani e Programmi regionali che attuano gli obiettivi strategici del Programma Regionale di Sviluppo in merito alla gestione sostenibile dei rifiuti, delle plastiche, dei fanghi di depurazione e delle acque, del riuso e riciclo, della transizione energetica e della lotta ai cambiamenti climatici;
  - o dell'Osservatorio per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione Ecologica;
  - o dei progetti di cooperazione che sviluppano attività di confronto a livello internazionale nei diversi ambiti della sostenibilità (ad es. i progetti Interreg Europe GPP4Growth, Circe, Plasteco, LCA4Regions);
- Valorizzazione dei rifiuti, in linea con la relativa gerarchia, in un'ottica di economia circolare al fine di prevedere dopo il recupero di materia anche la valorizzazione energetica attraverso studio e sperimentazione di soluzioni volte:
  - o all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, anche attraverso sistemi di mappatura e tracciabilità con strumenti digitali;
  - o alla valorizzazione della FORSU anche per la produzione di biometano ed eventualmente di altri prodotti o co-prodotti;
  - o alla valorizzazione dei fanghi biologici;
  - o alla valorizzazione del Plasmix<sup>1</sup> anche attraverso le tecnologie di riciclo chimico per la produzione di intermedi chimici e loro successiva valorizzazione in prodotti con contenuto di riciclato;
  - o alla valorizzazione di plastiche post-consumo selezionate, e processate attraverso tecnologie di riciclo meccanico, quale *feedstock* alternativo per la produzione di nuovi gradi polimerici;
  - o alla valorizzazione del Plasmix e del CSS (Combustibile Solido Secondario) per la produzione di Recycled Carbon Fuels (RCF);
  - o alla definizione di best practices condivise con tutti gli operatori della filiera per il

---

<sup>1</sup> Plasmix: imballaggi derivanti dalla selezione meccanica della raccolta differenziata che per via della loro eterogeneità e delle condizioni in cui si presentano, non risultano riciclabili con le tecnologie ad oggi disponibili (fonte: Rapporto Sostenibilità Corepla 2022)

- recupero delle diverse frazioni polimeriche dai rifiuti (fluff, da imballaggi misti, diversi polimeri plastici PET, HDPE, film, poliaccoppiati, pneumatici fuori uso);
- alla valorizzazione delle biomasse anche per la produzione di intermedi energetici, biocarburanti, intermedi biochimici e bioprodotto, valorizzando gli scarti delle filiere produttive lombarde, con particolare riferimento a possibili sinergie con la filiera del riso, con il settore lattiero caseario e con l'industria delle carni per il recupero dei grassi animali;
  - alla valutazione di meccanismi e modelli virtuosi di raccolta e recupero degli oli alimentari esausti (“**UCO**”), il cui trattamento di rigenerazione ne determina la trasformazione in “Regenerated Used Cooking Oil” (“**RUCO**”) da destinare alla produzione di *green fuel* per favorire la mobilità sostenibile;
  - al recupero dei rifiuti provenienti da interventi di bonifica, che possano essere riutilizzati in sostituzione di materiale vergine:
- Circolarità dell'acqua con l'introduzione dell'efficientamento tecnologico integrato alla sostenibilità energetica per il recupero e riuso, a fini produttivi, delle acque di provenienza industriale, da processi di bonifica o civile, anche attraverso strumenti modellistici per l'ottimizzazione degli emungimenti;
  - Simbiosi industriale, per favorire l'ammodernamento tecnologico dei settori strategici, in particolare nelle seguenti materie:
    - efficienza energetica e recupero dei materiali, al fine di minimizzare i consumi e proporre un uso razionale e consapevole delle risorse primarie, anche avvalendosi di strumenti digitali, ed individuare possibili soluzioni di risparmio, anche attraverso la promozione di nuove tecnologie;
    - *Life Cycle Assessment*, per valutare e quantificare gli impatti sull'ambiente di prodotti e processi con l'obiettivo di individuare le soluzioni più sostenibili e innovative, anche attraverso l'uso di strumenti digitali;
    - *Ecodesign dei prodotti* per promuoverne la riciclabilità, l'ottimizzazione delle risorse e la minimizzazione degli scarti, applicando un approccio complementare delle tecnologie di riciclo disponibili (meccanico, chimico, organico, ecc.);
    - promozione delle tecnologie adottate sul territorio lombardo nell'ambito della predisposizione dei Bref comunitari e delle BAT conclusion per i settori interessati (chimica, raffinazione, rifiuti, produzione di energia).
  - Sostenibilità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale mediante studio e sperimentazione di soluzioni volte:
    - alla rigenerazione di aree degradate attraverso lo sviluppo di impianti da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) su aree industriali o *brownfield* in dismissione o in corso di bonifica o già riqualificati, in coerenza con i principi di sostenibilità, di “zero consumo di suolo vergine” e della “valorizzazione circolare”;
    - a promuovere, ove compatibile, il riutilizzo di aree industriali parzialmente dismesse favorendo la contemporanea esecuzione di eventuali attività di bonifica e di realizzazione di nuovi insediamenti produttivi;

- allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie di bonifica e caratterizzazione a basso impatto sull'ambiente, quali tecnologie *in situ* e/o *on site*, quali ad esempio il fitorimediale e il biorisanamento, valutando anche eventuali sperimentazioni in campo;
- alla gestione sostenibile dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica secondo la gerarchia prevista dalle norme di settore, in un'ottica di circolarità, privilegiando forme di recupero e reinserimento nella catena del valore (End of Waste), anche attraverso la valutazione di processi di Life Cycle Assessment (LCA) degli interventi di bonifica;
- alla gestione sostenibile delle acque di falda emunte in funzione di bonifica, al fine di un possibile riutilizzo, previo idoneo trattamento, per preservare la risorsa idrica in termini quali-quantitativi e mitigare gli impatti ambientali dell'emungimento;
- Favorire la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi all'interno di aree industriali, in maniera sinergica con le utilities, i servizi e la logistica esistente;
- Diffusione delle informazioni e dello stato delle conoscenze sulle tecnologie innovative e sostenibili di bonifica, sulla stima dei costi di bonifica e la gestione sostenibile dei rifiuti prodotti da interventi di bonifica, anche attraverso l'organizzazione di eventi congiunti di comunicazione e/o formazione rivolti sia ad operatori privati che agli enti e alle amministrazioni pubbliche;
- Mobilità sostenibile, attraverso lo studio e la sperimentazione di soluzioni integrate per la mobilità che puntino alla riduzione delle emissioni e all'efficienza nell'uso delle auto private, del trasporto pubblico, del trasporto aereo e marittimo, attraverso un insieme di alternative possibili - dalla mobilità a metano alla diffusione del *car sharing*, includendo tecnologie di mobilità connessa, fino all'impiego di bio-lubrificanti e vettori energetici alternativi come i biocarburanti (HVO, SAF), i Recycled Carbon Fuels (come metanolo e idrogeno da waste), il biometano, l'idrogeno e lo sviluppo di una rete per la ricarica elettrica;
- Ricerca e innovazione per favorire e promuovere la sostenibilità e i processi di digitalizzazione nonché l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale in collaborazione con gli enti di ricerca pubblici e privati, imprese e istituzioni supportando le start up innovative, per lo sviluppo di tecnologie e analisi, ad esempio, in materia di decarbonizzazione e cattura, di riduzione delle emissioni ad effetto globale e locale e di applicazione di tecnologie di bonifica sostenibili;
- Contributo alle politiche per la lotta ai cambiamenti climatici attraverso studi di scenario, promozione dell'innovazione e promozione di percorsi di formazione;
- Attività e campagne di sensibilizzazione e informazione, al fine di diffondere una cultura della circolarità basata sull'uso e conferimento corretto dei prodotti, la riduzione dei rifiuti e la valorizzazione degli scarti e la consapevolezza sul ruolo del cittadino nel percorso di cambiamento e del suo contributo alla lotta ai cambiamenti climatici.

Le modalità, i termini e le condizioni di attuazione delle iniziative e delle attività nei citati Ambiti saranno oggetto di successivi e specifici accordi tra le Parti (di seguito "**Ulteriori Accordi**") che, per Regione Lombardia, dovranno essere approvati con idonei provvedimenti amministrativi.

### **Articolo 3 - Soggetti responsabili del Protocollo d'Intesa**

I referenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sono:

Per Eni:

- Il responsabile della funzione Circular Economy, in raccordo con la Direzione Generale Energy Evolution per il coordinamento complessivo del Protocollo, comprensivo anche degli aspetti riguardanti le iniziative di comunicazione ad esso connesse;
- Le funzioni:
  - Eni Technology, R&D e Digital: unità Renewable New Energies and Material Research Center (responsabile pro-tempore, Paolo Pollesel)
  - Eni Circular Economy (responsabile pro-tempore, Renata Viggiano)
  - per la società Eni Rewind SpA; funzione Environmental Engineering & Market Development (responsabile pro-tempore: Guido Bonfedi)
  - per la società Versalis SpA; funzione Circular Economy (responsabile pro-tempore: Giuditta Vannucci)
  - per la società Eni Plenitude SpA; funzione Regulatory Affairs (responsabile pro-tempore: Michele Pizzolato)

Per la Regione Lombardia:

- il Direttore Generale della Direzione Generale competente in materia di ambiente, in raccordo con la Presidenza, per il coordinamento complessivo del Protocollo, comprensivo anche degli aspetti riguardanti le iniziative di comunicazione ad esso connesse;
- i dirigenti pro tempore competenti in materia di: economia circolare; bonifiche; clima, decarbonizzazione; risorse energetiche, sviluppo economico, ricerca e innovazione, mobilità sostenibile:
  - U.O. Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali
  - U.O. Clima, Emissioni e Agenti Fisici
  - U.O. Valutazioni Ambientali e Bonifiche
  - U.O. Risorse Energetiche;
  - Struttura Start Up, Innovazione e accesso al credito per le imprese
  - U.O. Affari legislativi, Affari Legislativi, Programmazione e Governance della Ricerca;
  - U.O. Mobilità Sostenibile e Innovazione

Ai dirigenti referenti di Regione Lombardia viene conferito il compito di definire, in raccordo con il Direttore generale, le modalità organizzative per l'attuazione del presente Protocollo anche attraverso la proposta di ulteriori Accordi attuativi in ciascuno degli Ambiti previsti all'art. 2 che dovranno essere approvati con idonei provvedimenti amministrativi in coerenza con i relativi contenuti.

#### **Articolo 4 - Durata del Protocollo**

Il presente Protocollo avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione (di seguito "**Data di Efficacia**") fino al 31/03/2028, salvo proroghe concordate per iscritto da entrambe le Parti.

È possibile per accordo delle Parti, procedere in ogni momento, per iscritto, alla sua integrazione o modifica.

Ciascuna Parte può recedere dal Protocollo a sua esclusiva discrezione e senza obbligo di motivazione, con preavviso scritto da comunicarsi a mezzo PEC entro 30 (trenta) giorni precedenti la data indicata per il recesso.

### **Articolo 5 – Oneri**

Il presente Protocollo non determina o implica alcun obbligo di natura finanziaria per le Parti.

### **Articolo 6 – Proprietà Intellettuale**

Ai fini del presente Articolo, per “Background” si intendono le invenzioni (brevettate o non brevettate), i dati, le pubblicazioni, i risultati scientifici, il know-how, i modelli, i disegni, le conoscenze, patenti, marchi, copyright, i segreti commerciali e qualsivoglia altro diritto di proprietà intellettuale di titolarità e/o nella disponibilità di una Parte in data antecedente alla data di efficacia del presente Protocollo o indipendentemente acquisite/sviluppate da una Parte al di fuori del presente Protocollo.

Ciascuna Parte rimarrà proprietaria del proprio Background eventualmente messo a disposizione dell'altra Parte ai sensi e per le finalità del presente Protocollo.

Le Parti riconoscono l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale a protezione dei materiali utilizzati o risultanti dalle attività congiunte condotte nell'ambito del quadro stabilito dal presente Protocollo.

Le Parti concorderanno per iscritto sulla titolarità di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale che possa sorgere in qualsiasi lavoro inerente alle attività di collaborazione intraprese in base al presente Protocollo, stabilendo fin da ora che le Parti saranno comproprietarie di eventuali studi propedeutici, analisi preliminari e/o altri elaborati (d'ora in avanti definiti complessivamente “Elaborati”) generati congiuntamente nell'ambito delle attività del presente Protocollo e che ne potranno disporre liberamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali e di business.

Ciascuna Parte non dovrà, in alcun caso, utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte senza un previo consenso scritto.

Questo Protocollo non concede il diritto di utilizzare, al di fuori delle finalità del presente Protocollo, materiali appartenenti o creati da una delle Parti.

### **Articolo 7 – Riservatezza / Pubblicazioni / Comunicazioni esterne**

#### **7.1 Definizioni**

Ai fini del presente Protocollo, i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

- 1) **“Informazioni Confidenziali”**: Il Background e le informazioni di qualunque genere che siano contrassegnate con diciture quali “riservata” o simili e siano comunicate tra le Parti, anche attraverso le proprie Controllate, in qualsiasi forma (per iscritto su supporto cartaceo, elettronico e magnetico, per via telematica, oralmente o mediante visione diretta) durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo nonché l'esistenza e i contenuti delle discussioni e/o delle negoziazioni riguardanti possibili future iniziative fra le Parti;
- 2) **“Controllata”** di ciascuna Parte: (i) una società controllata da una Parte; (ii) una società che controlla

una Parte; (iii) una società controllata da una società che controlla una Parte.

Una società si considera controllata nei casi previsti dall'Articolo 2359, 1° comma, del Codice Civile italiano.

3) “**Destinatari Ammessi**”: amministratori, dirigenti, membri degli organi interni, dipendenti, consulenti, di ciascuna Parte o delle Controllate di ciascuna Parte che - in ragione delle proprie responsabilità o di eventuali incarichi conferiti - vengano coinvolti nell'attuazione del Protocollo.

## 7.2 Riservatezza

Le Parti si obbligano a:

- a) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per le finalità del presente Protocollo, nella misura e con mezzi strettamente necessari;
- b) considerare le Informazioni Confidenziali come strettamente private e adottare ogni ragionevole misura e cautela necessaria ed appropriata per assicurarne la riservatezza per prevenire la divulgazione e l'uso al di fuori di quanto previsto dal Protocollo;
- c) non divulgare a terze parti Informazioni Confidenziali senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte;
- d) rivelare le Informazioni Confidenziali unicamente alle Controllate di ciascuna Parte e ai Destinatari Ammessi;
- e) informare i Destinatari Ammessi degli obblighi di confidenzialità e riservatezza di cui all'art. 7 del Protocollo nonché far sì che si impegnino a mantenere e a trattare le Informazioni Confidenziali in conformità agli obblighi assunti dalle Parti ai sensi del Protocollo, anche per gli effetti di cui all'articolo 1381 del Codice civile. Resta inteso che gli amministratori, i membri degli organi interni e i dipendenti delle Parti si considerano già tenuti alla riservatezza in virtù del rapporto intercorrente con la relativa Parte; pertanto, è sufficiente, affinché possano avere accesso alle Informazioni Confidenziali, che siano stati informati degli obblighi di confidenzialità del Protocollo;
- f) risarcire l'altra Parte per ogni danno ad essa imputabile conseguito all'indebita rivelazione di Informazioni Confidenziali, restando inteso che ciascuna Parte risponderà nei confronti dell'altra Parte di ogni violazione, compiuta da essa e/o dai Destinatari Ammessi, degli obblighi assunti con il Protocollo;
- g) non rilasciare alcun comunicato stampa e/o annuncio pubblico riguardo alla eventuale pendenza di trattative negoziali, alle future ed eventuali intese negoziali tra le Parti, incluse le Informazioni Confidenziali contenute nel Protocollo, fatto salvo quanto di volta in volta espressamente concordato dalle Parti per iscritto e quanto espressamente consentito dal Protocollo;
- h) restituire entro quindici (15) giorni, dietro richiesta scritta della Parte che ha rivelato le Informazioni Confidenziali, ogni e qualsiasi documento, analisi, rapporto, valutazione, previsione di cui ciascuna Parte sia venuta in possesso per le finalità del presente Protocollo, nonché restituire ogni copia di tali documenti, ogni parere, rapporto, commento o analisi in ordine agli stessi che contengano, in via diretta o indiretta, Informazioni Confidenziali. Le Parti si impegnano, inoltre, a cancellare o distruggere (se tecnicamente possibile) ogni Informazione Confidenziale, in qualsiasi forma e modalità registrata, custodita e/o controllata dalle stesse, fatta eccezione per le Informazioni Confidenziali (a) la cui conservazione sia necessaria ai fini del rispetto di norme di

legge o regolamentari, di provvedimenti o richieste o ordini di un'autorità competenti e (b) le cui copie o riproduzioni o estratti elettronici formano parte di un sistema elettronico di *back up*, che non consente la relativa cancellazione.

Resta inteso che alle Informazioni Confidenziali non restituite continueranno in ogni caso ad applicarsi le previsioni del presente Protocollo anche dopo la scadenza dello stesso e fino a quando perdurano le condizioni sub a) e sub b) del presente articolo.

Gli obblighi di riservatezza vengono meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che:

- a) siano già di pubblico dominio o parte dell'arte nota al momento della comunicazione della Parte divulgante, o divengano tali in seguito a tale comunicazione per causa non imputabile all'azione od omissione della Parte ricevente o di ogni persona o ente giuridico a cui le Informazioni Confidenziali possono essere fornite in conformità al Protocollo;
- b) siano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione della Parte divulgante, senza essere state acquisite da queste ultime con un obbligo di confidenzialità verso le stesse;
- c) siano state acquisite dalla Parte ricevente su base non confidenziale da una fonte diversa dalla Parte divulgante;
- d) siano state sviluppate autonomamente dalla Parte ricevente, senza alcun uso delle Informazioni Confidenziali della Parte divulgante e/o di parte di esse.

Le disposizioni in materia di riservatezza non sono applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le Informazioni Confidenziali ricevute in ottemperanza ad un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto della Pubblica Autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali Informazioni Confidenziali e, in ogni caso, se consentito dalle normative applicabili, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte divulgante, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

Salvo diversi accordi, gli obblighi di riservatezza previsti dal Protocollo continueranno per un periodo di 5 (cinque) anni dalla cessazione del Protocollo per qualsiasi motivo.

### **7.3 Pubblicazioni / Comunicazioni esterne**

L'opportunità di rendere pubblici le Informazioni Confidenziali contenute nel presente Protocollo e/o gli Elaborati in occasioni varie connesse, a titolo indicativo e non esaustivo, a convegni, presentazioni, interlocuzioni istituzionali, rapporti con la stampa, pubblicazioni scientifiche e divulgative, sarà concordata in buona fede da entrambe le Parti, che dovranno darsi reciprocamente il consenso in forma scritta e condividere forme e modalità delle suddette comunicazioni.

## **Articolo 8 - Protezione dei dati personali**

Le Parti si impegnano ad agire nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e non personali (D. Lgs. 196/2003 - D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.- Regolamento UE 679/2016 - GDPR e Regolamento UE 1807/2018) della cui disciplina dichiarano di essere a conoscenza.

In particolare, le Parti si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo e dichiarano che i dati forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso di negoziazione, perfezionamento e gestione del Protocollo e/o degli eventuali Accordi Attuativi verranno trattati esclusivamente per le finalità indicate negli stessi, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, la "Normativa"). Ove gli Accordi Attuativi abbiano ad oggetto attività che comportino operazioni di trattamento di dati personali le Parti concorderanno l'applicazione di modalità adeguate al rispetto della Normativa, procedendo altresì alla definizione dei ruoli e delle responsabilità per ciascuno dei soggetti coinvolti, predisponendo e fornendo altresì le informative ai soggetti interessati (eg. Comitato).

### **Articolo 9 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e le notifiche relative al presente Protocollo saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se inviate in modalità elettronica (e-mail o pec), ai seguenti indirizzi:

**Per Eni: [cie@pec.eni.com](mailto:cie@pec.eni.com)**

**Per Regione Lombardia: [ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)**

Tutte le comunicazioni di cui al presente Protocollo si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario. Ciascuna Parte potrà modificare i propri recapiti con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni all'altra Parte.

### **Articolo 10 – Impegni etici e Anti-corruzione**

1. Eni dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza (a) del Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione approvato con la DGR n. 2211 del 22.04.24 nonché (b) del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE- sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024-2026, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. 29 Gennaio 2024, n. XII/1788, ai sensi della legge n. 190/2012, disponibile sul sito internet al link Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Relazione Annuale ([regione.lombardia.it](http://regione.lombardia.it)).
2. Regione Lombardia dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza (a) del Codice Etico Eni; (b) degli standard generali di trasparenza del Modello 231 ex D.Lgs. n. 231/2001 e dei Modelli di Compliance, nonché (c) della "Management System Guideline Anti-Corruzione", pubblicati sul sito internet [www.eni.com](http://www.eni.com).
3. Con riferimento all'esecuzione del presente Protocollo, ciascuna Parte si impegna ad agire in conformità con le proprie rispettive policy su indicate e con le leggi applicabili, ivi incluse le Leggi Anti-corruzione e Anti-riciclaggio e nel rispetto delle normative e strumenti nazionali e internazionali applicabili, nelle linee guida e best practice che hanno lo scopo di prevenire e contrastare le violazioni in materia di diritti umani, fra cui i Principi Guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani (di seguito "Diritti Umani").

4. Qualora le Parti decidano di sottoscrivere accordi successivi riferiti alle finalità in relazione alle quali è stato sottoscritto il presente Protocollo, le stesse concordano sin d'ora di negoziare (i) disposizioni di conformità alle normative applicabili (incluse quelle in materia Anti-corrruzione e Anti-riciclaggio) e (ii) previsioni in materia di Diritti Umani, da inserire in tali eventuali accordi.

#### **ART. 11 – Controversie**

Le Parti si impegnano a risolvere in modo bonario tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo.

Ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Protocollo che non venga definita bonariamente tra le Parti, sarà devoluta, in via esclusiva, all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

#### **ART. 12 – Legge governante**

Il presente Protocollo, i diritti e le obbligazioni nascenti dallo stesso sono regolati e interpretati in conformità alla Legge italiana.

**Per Regione Lombardia**  
Il Presidente  
*Attilio Fontana*

**Per Eni S.p.A.**  
Il Direttore Generale della Direzione Energy Evolution  
*Giuseppe Ricci*

.....

.....